

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**Una rassegna opportuna**

Il consuntivo dell'anno 2007 rappresenta l'ultimo rendiconto dell'Amministrazione presieduta da Gabriele Cescutti (anche se la relazione verrà sottoscritta dal nuovo presidente), ai vertici dell'Inpgi per oltre dodici anni (dal dicembre 1995 al 16 aprile 2008). Sono stati anni molto faticosi, in cui è stato svolto un duro e delicato lavoro per rimodulare l'assetto normativo che presiede alla previdenza in favore dei giornalisti italiani, al fine di garantire la solvibilità di lungo periodo. Sono molteplici gli interventi legislativi e regolamentari in favore dell'Inpgi intervenuti a decorrere dal 1996. In particolare:

- La legge n. 402/96 che ridefinì i contenuti dell'art. 37 della legge 416/81 al fine di:
 - a) ridurre lo scivolo contributivo dagli scandalosi 15 anni originari a 5;
 - b) concedere agli ultrasessantenni uno scivolo contributivo non superiore alla differenza tra 65 anni e l'età anagrafica raggiunta;
 - c) riassorbire fino al limite degli anni di scivolo concessi, i contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi ai prepensionamenti.

~~~~~

- L'ulteriore intervento sull'art. 37 attuato per mezzo dell'art. 59, comma 27 della legge 449/97, con il quale si provvede ad elevare l'età per l'accesso ai prepensionamenti da 55 a 58 anni e ad elevare il requisito contributivo da 15 a 18 anni. La legge 449, comma 30 inoltre, cancellò l'obbligo per l'Istituto di versare all'Inps il contributo di solidarietà previsto dalla legge 28 febbraio 1986 che – all'epoca – ammontava alla bella cifra di 6,5 mld; e ciò in quanto l'ente privatizzato non poteva più beneficiare di una solidarietà di ritorno da parte dello Stato, avendo l'obbligo giuridico di provvedere alle prestazioni con i soli propri mezzi finanziari.

~~~~~

- E' del 17 giugno 1998 l'importantissima delibera assunta dal C.d.A. dell'Ente su proposta della Direzione generale, per mezzo della quale si decise di trasferire lo 0,30% della contribuzione per l'assicurazione contro la TBC (allora pari allo 0,35%) sulle aliquote relative all'assicurazione IVS, per contribuire ad irrobustire le entrate della gestione tipica dell'Istituto, allora pericolosamente vicine alle uscite per prestazioni previdenziali. La deliberazione (che determinò un incremento dei contributi IVS pari a 4 mld di lire, ma che oggi supera i 3,5 mln di euro) venne approvata il 22 dicembre del 1998. Cinque giorni dopo la legge n. 448 (art. 3) sopprime l'obbligo di pagare agli enti di previdenza la contribuzione TBC e attribuì allo Stato l'onere di procedere al pagamento della prestazione in questione.

~~~~~

- La legge 388/2000, art. 76, decretò l'ingresso nell'Inpgi dei giornalisti pubblicisti, fino ad allora assicurati all'Inps. Si trattò di un bel traguardo, lungamente perseguito (risale al tempo della presidenza Poggiali la stesura ad opera del Servizio Legale dell'Istituto della prima proposta di legge, mai discussa in Parlamento) che ha determinato una crescita degli iscritti all'ente al 31.12.2007 pari a 2.419 unità.

L'altro aspetto, ugualmente rilevante della legge in questione, è rappresentato dal fatto che sono stati ridefiniti i requisiti per l'iscrizione dei giornalisti all'Inpgi, non essendo più richiesta l'applicazione in loro favore del C.N.L.G, come previsto dalla Riforma Amato (D.Lgs. n. 503/92), ma puramente e semplicemente lo svolgimento di attività lavorativa subordinata di natura giornalistica.

All'indomani della pubblicazione della legge n. 388, l'Istituto pose al Ministero del Lavoro il problema dei giornalisti dipendenti della pubblica amministrazione, degli enti pubblici e delle istituzioni private (banche, assicurazioni, grandi gruppi industriali ecc.), rivendicando a sé la contribuzione riguardante questa categoria. La questione non era di poco conto perché impattava:

- sull'Inpdap, ente pubblico esclusivo che assicura tutti i dipendenti della pubblica amministrazione;
- sui conti dello Stato, perché sottraendo contribuzione obbligatoria di competenza fino ad allora dell'Inpdap, il Ministero dell'Economia era tenuto a

trovare una copertura finanziaria al provvedimento che accogliesse la tesi dell'Inpgi.

La questione – apparentemente – sembrava senza soluzione; ma l'Istituto, sviluppando una tesi molto aderente al dato normativo, dimostrò che la novella introdotta dall'art. 76 aveva conferito all'Inpgi competenza assicurativa generale su tutti i giornalisti dipendenti, qualunque fosse il Contratto Nazionale di lavoro loro applicato.

Dopo quasi tre anni di batti e ribatti, il capo dell'Ufficio Legislativo del Ministro del Lavoro, intervenuto nel settembre del 2003 a Bologna ad un convegno cui partecipavano i Ministri del Lavoro dell'Unione Europea e i presidenti e i direttori generali dei più importanti istituti di previdenza italiani, annunciò ai vertici dell'Inpgi (presidente e direttore generale) di aver autorizzato la firma del provvedimento ministeriale che riconosceva all'istituto la più ampia potestà su tutti i giornalisti italiani dipendenti, obbligando l'Inpdap a restituire i contributi indebitamente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2001.

La legge n. 388 ha avuto effetto anche nei confronti dell'Inps, per quanto concerne i giornalisti dipendenti da banche, imprese di assicurazione, enti pubblici, gruppi societari.

Allo stato della legislazione vigente, dunque, il nostro corpo ispettivo non conosce limiti alla propria azione accertativa, interessando essa sia le aziende editoriali classiche, sia tutti gli altri datori di lavoro, pubblici e privati.

Sono infatti molteplici le ispezioni già eseguite a carico di comuni, province, regioni, enti pubblici e società.

~~~~~

- La legge 152./2001 stabilì che fossero obbligati alla contribuzione in favore degli istituti di patronato solo gli enti di previdenza pubblici. Fino a quella data il Ministero del Lavoro, ente esattore, aveva rivendicato la contribuzione anche a carico dell'Inpgi. Ma l'Istituto aveva contestato le richieste ministeriali, adducendo a sua difesa l'intervenuta privatizzazione che non consentiva di distogliere risorse finanziarie in favore di soggetti terzi, peraltro mai interpellati dai giornalisti assicurati all'Inpgi, in quanto assistiti nel disbrigo delle pratiche previdenziali ed assistenziali dai nostri Uffici di corrispondenza.



- Altro intervento di estrema delicatezza è quello che ha riguardato l'art. 1, comma 763 della finanziaria 2007 (legge n. 296/2006).

Inizialmente il disegno di legge prevedeva che tutti gli enti privatizzati fossero tenuti a garantire una sostenibilità finanziaria pari a 30 anni, al posto dei quindici fino ad allora previsti dall'art. 3, comma 12, della legge n. 335/95.

L'Istituto reagì prontamente, non tanto perché voleva sottrarsi al principio di dover garantire la sostenibilità finanziaria della propria gestione previdenziale nel lungo periodo (cosa che appare assolutamente condivisibile), quanto perché non voleva esservi costretto da una legge, che avrebbe potuto essere utilizzata contro di esso, nel caso in cui – non per mancanza di volontà – ma per fatti ad esso non imputabili, non fosse stato possibile conseguire subito l'obiettivo dei trenta anni.

Si rammenti che nell'ottobre del 2006 si era nel mezzo della tempesta che vedeva l'Istituto contrapposto alla Fieg per quanto concerneva le famose "determinazioni" da rendere sulla riforma delle pensioni, deliberata il 30 giugno del 2005.

E come è noto, per questo motivo la riforma è rimasta bloccata fino all'aprile del 2007, allorché un parere reso dal Consiglio di Stato su richiesta del Ministero del Lavoro, risolse la questione in favore dell'Inpgi, ritenendo arbitrario il comportamento tenuto fino ad allora dalla Fieg.

Fu questa situazione di blocco, dunque, a far insorgere l'Istituto contro il disegno di legge, paventando un atteggiamento simile anche e più in caso di deliberazione riguardante l'aumento dei contributi obbligatori. Oggi, dopo il parere reso dal Consiglio di Stato, sappiamo che non può più essere così, perché di fronte al valore costituzionale rappresentato dalla tutela previdenziale dei lavoratori (art. 38 della Costituzione), la mancanza delle determinazioni non è ostativa alla realizzazione dell'interesse pubblico che l'Inpgi è chiamato a realizzare.



- Il quadro si chiude con le due importanti riforme previdenziali deliberate rispettivamente nel 1997 e nel 2005, che hanno introdotto forti elementi di equità in un sistema che precedentemente non ne era particolarmente caratterizzato.

~~~~~

**Il parere n. 1146 reso dal Consiglio di Stato il 28 marzo 2007**

Appare utile riportare le parti salienti del parere in questione, per la forte incidenza che potrà esercitare sui provvedimenti futuri in materia contributiva e previdenziale:

*“..... il processo di privatizzazione, per quanto concerne la materia dei contributi e delle prestazioni, non può considerarsi spinto sino al limite di rimettere alla totale ed esclusiva valutazione dei soggetti sindacali la disciplina contributiva e di consentire, attraverso la loro inerzia, il sostanziale blocco dell'attività istituzionale svolta dagli enti previdenziali privatizzati, anche quando le ragioni e le esigenze delle modifiche ordinamentali del settore previdenziale si facciano pressanti ed indilazionabili. Come già detto, il legislatore ha voluto assicurare un equilibrato temperamento fra istanze negoziali e finalità pubblicistiche, assicurando alle prime un necessario ed insopprimibile diritto partecipativo alle determinazioni finali dell'Istituto ma non anche un incondizionato ed assoluto potere decisionale sul contenuto e sulle modalità (comprese quelle di ordine temporale) di quelle determinazioni, le quali, pertanto, non potranno subire un indeterminato ed indefinito potere di veto, così come non potranno sottostare supinamente alle scelte discrezionali dei soggetti sindacali, le quante volte esse si pongano in contrasto con le finalità ed i criteri ispiratori del sistema previdenziale (ed infatti la legge parla di deliberazioni assunte “sulla base” e non “conformemente alle determinazioni “ delle parti sindacali).*

*Con la conseguenza che ove le parti titolari del potere negoziale e contrattuale – ritualmente diffidate a provvedere – non lo esercitino o lo esercitino in modo contrastante con le prescrizioni legali, quel medesimo potere dovrà necessariamente assumere un ruolo recessivo rispetto all'interesse generale ad una sana e corretta gestione dei contributi e delle prestazioni ed essere accantonato dall'istituto previdenziale, che potrà e anzi dovrà assumere le proprie autonome determinazioni unilaterali.*

*Ad analoghe conclusioni si perviene, d'altronde, anche facendo uso degli istituti del diritto privato, il quale, in applicazione dei fondamentali canoni di correttezza e buona fede (artt. 1175, 1375, 1337, ecc., cod. civ.) conosce strumenti per evitare che l'inerzia immotivata del titolare del diritto possa cagionare danno all'interesse di chi è pronto a subire gli effetti dell'esercizio di quel diritto (cfr., ad es., art. 1220 cod. civ, sulla costituzione in mora del creditore):*

*In definitiva, il più volte ricordato articolo 3 del decreto delegato deve interpretarsi nel senso che le delibere degli istituti che gestiscono forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione*

*generale obbligatoria in materia di contributi e prestazioni sono adottate tenendo conto, ove tempestivamente assunte, delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale.”*

~~~~~

Ad ulteriore conferma di quanto precede il magistrato estensore afferma che:

“Per sgombrare definitivamente il campo da eventuali dubbi di legittimità che dovessero sollevarsi in merito alla soluzione sollecitatoria adottata dalla Sezione concernente la necessità di concludere comunque il procedimento determinativo, vale ulteriormente sottolineare l'inaccettabilità dei rilievi critici ripetutamente sollevati dalla FIEG e fondati sull'inderogabilità, sulla necessità, sulla non surrogabilità e sulla non declinabilità del momento negoziale rimesso dal legislatore esclusivamente (in senso funzionale) alle parti sociali, come tale inattaccabile e non sostituibile da atti unilaterali e di imperio.

Già si è ampiamente detto che il principio di autonomia negoziale, quando correlato all'esercizio di funzioni pubbliche, può subire deroghe e limitazioni le quante volte la sua applicazione indiscriminata ed assoluta possa determinare impedimenti o distorsioni al corretto ed efficace concretizzarsi di quella stessa funzione.

Ad intaccare il ricordato criterio di doveroso contemperamento di istanze negoziali con gli istituti del diritto amministrativo non può certo valere il richiamo ai diritti di libertà di contrattazione ed organizzazione sindacale di cui all'articolo 39 Cost.; diritti che, secondo la FIEG, risulterebbero gravemente lesi per effetto di una “ingiustificata comprensione dell'autonomia funzionale ed operativa” riconosciuta alle parti sociali.

Non si vede come ed in quale misura la soluzione proposta dalla Sezione possa considerarsi lesiva di diritti sindacali costituzionalmente protetti, una volta che sia stato non solo assicurato ma addirittura sollecitato (sia da parte istituzionale, sia da parte della FNSI) l'esercizio di quegli stessi diritti, che, come ampiamente detto, nella specie hanno natura partecipativa e non esclusivamente determinativa del contenuto di un provvedimento, che presuppone l'accordo sindacale come momento qualificante ma non essenziale del procedimento: nel senso che la sua mancanza, andando ad incidere su altri fondamentali valori costituzionali, come quelli espressi nell'articolo 38 e nell'articolo 97, non può ritenersi ostativa alla realizzazione degli interessi pubblici che gli enti ed istituti previdenziali, seppur privatizzati, sono chiamati necessariamente e (in questo caso veramente) in modo indeclinabile a realizzare e tutelare. Né si può sostenere che così opinando si verrebbe a ripubblicizzare un settore che il legislatore ha invece voluto privatizzare: si è ampiamente dimostrato che la privatizzazione in questione, al pari di gran parte

dei processi di privatizzazione italiani, è solo parziale, in quanto accompagnata dal permanere di un impianto largamente pubblicistico.

D'altra parte, anche a voler riconoscere, per mera ipotesi, un valore assorbente ai dritti di libertà sindacale di cui all'articolo 39 Cost., gli stessi diritti non possono ricevere incondizionata e tautologica tutela le quante volte il loro concreto modo di esercizio contrasti con la causa del loro riconoscimento o, se si vuole, con la funzione sociale e dallo spirito dell'istituto.

Al riguardo, da tempo ormai risalente, non solo nella dottrina continentale ma anche in quella italiana e nell'esperienza giurisprudenziale, partendo dalla famosa sentenza della Cassazione in materia di non uso di facoltà processuali (Cass. 15 novembre 1960, n. 3040: riguardante il caso di un IACP che non si attivava per far pagare oneri condominiali a una parte dei conduttori morosi costringendo gli altri ad accollarsi le relative spese), nel nostro ordinamento si riconosce l'istituto dell'abuso di diritto, inteso, nell'estrema sintesi delle varie formule e posizioni dottrinarie collegate ai vari filoni di pensiero (essenzialmente quello cattolico, socialista e liberale), come esercizio del diritto (ivi comprese le libertà) posto in essere in modo distorto, anormale, eccessivo, asociale, immorale, egoistico, emulativo, immotivato, malizioso, riprovevole, inutile, scorretto, sleale.

.....omissis

A questo punto le esposte considerazioni consentono di far ritenere insussistente, nella specie, qualsiasi lesione del diritto di associazione sindacale e di autonomia collettiva. Risulta per tabulas, infatti che la FIEG non ha esercitato il proprio diritto (negativo) di autonomia negoziale per esprimere il proprio dissenso o mancato consenso su una nuova disciplina previdenziale (sulla quale anzi, seppure irritualmente e perciò in modo irrilevante), aveva espresso una sostanziale accettazione con la ricordata nota dell'ottobre 2006, ma solo come strumento di pressione per addivenire prima alla conclusione del ccnl di categoria e poi, con un improvviso ripensamento, ad un diverso assetto degli organi statutari in senso più favorevole, per maggiore rappresentatività, alla stessa Federazione. In tal modo, l'esercizio (o, meglio, il non esercizio) del potere negoziale è stato preordinato ad un fine del tutto estraneo alle finalità per cui il legislatore lo ha concepito: che sono esclusivamente quelle di una regolamentazione della materia contributiva previdenziale, senza ulteriori commistioni o integrazioni o condizioni."

Autonomia dell'Inpgi e potere sanzionatorio
La sentenza n. 3005/2004 del Consiglio di Stato

Con la Federazione Editori non sono mancate altre frizioni, oltre a quella riguardante la riforma del 2005. Di notevole portata per gli interessi in gioco, riguardanti l'autonomia dell'Inpgi, è stata la vertenza riguardante il potere sanzionatorio accordato dalla legge 140/97 all'Istituto e negato dalla Fieg. L'Istituto fu accusato dalla Federazione Editori (in una pubblica adunanza tenutasi il 27 febbraio 2002 in Campidoglio, alla quale erano presenti il Presidente del Consiglio e gli esponenti più autorevoli del Governo Berlusconi) di aver violato l'art. 116 della legge n. 388/2000; e ciò in quanto aveva assunto, sulla materia delle sanzioni civili da applicare in caso di evasione o di omissione contributiva, una deliberazione (ritualmente approvata dai Ministeri Vigilanti) che divergeva dalle norme applicate sulla materia nel settore pubblico. Ma il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3005/2004 riconosceva la piena legittimità del provvedimento emanato dall'ente.

Nella motivazione si legge in particolare:

“Dalla normativa sopra richiamata, emerge che l'I.N.P.G.I. ha “autonomia gestionale, organizzativa e contabile” e “deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico” (art.2, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994)

Per la concreta realizzazione delle finalità perseguite e in ragione della “natura pubblica dell'attività svolta” (art. 2 cit, comma 1, ultima parte), il legislatore ha attribuito all'Istituto specifici poteri volti non solo a disporre la variazione delle aliquote contributive (art.3, comma 12, della legge n. 335 del 1995), ma anche a prevedere il regime sanzionatorio per inadempienze contributive.

Si tratta di un potere esercitabile – oltre che in base ai consueti principi che regolano l'azione amministrativa – per il conseguimento effettivo della finalità specificamente indicata dal legislatore, che è quella di realizzare la parità del bilancio.

In sede di adozione della delibera di determinazione del ‘regime sanzionatorio’, l'Istituto non è pertanto tenuto a valutare le esigenze di altri enti aventi funzioni similari, ma – anche in ragione della sua autonomia legislativamente prevista – deve valutare complessivamente quali siano le risorse disponibili e le spese da sostenere.

Sotto tale aspetto, ad avviso della Sezione la determinazione del regime sanzionatorio è tale da incidere sulla esigenza di parità del bilancio sotto un duplice aspetto:

- la previsione delle conseguenze dell'inadempimento può influire sulla regolarità dei pagamenti (che implica minori costi di gestione e di procedure e l'afflusso regolare delle poste attive);

- la determinazione del quantum spettante all'Istituto e la relativa riscossione - anche in base a valutazioni statistiche delle inadempienze contributive – incidono direttamente sul bilancio.

Il 'principio di coordinamento' posto dal TAR a base della sentenza gravata (e invocato anche in questa sede dagli originari ricorrenti) non va dunque inteso nel senso che l'I.N.P.G.I. non possa adeguare alle proprie esigenze anche il regime sanzionatorio per le inadempienze contributive.omissis.....

Ciò comporta che il 'principio di coordinamento' non ha vanificato quello di autonomia, ma lo ha integrato quale limite che non consente all'Istituto di prescindere dal sistema generale della previdenza sociale, con cui tendenzialmente deve armonizzarsi.

Poiché nel caso di specie la contestata delibera si è fondata su uno specifico potere (attribuito dal richiamato art.4, comma 6 bis, della legge n. 140 del 1997) e non si è posta in contrasto con principio di coordinamento (disciplinato dal richiamato art. 76 della legge n. 388 del 2000), risultano fondati il secondo motivo dell'appello dell'Istituto e il terzo motivo dell'appello dei Ministeri.

Vanno dunque respinte le corrispondenti censure formulate in primo grado"

“Con l'ulteriore censura rubricata sub 3.2, la FIEG ha dedotto la violazione dell'art. 3 del decreto legislativo n. 509 del 1994, per il quale “per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale”.

Anche tale censura va respinta, poiché la modifica del regime sanzionatorio delle inadempienze contributive rientra nell'ambito della competenza dell'I.N.P.G.I. (art. 4, comma 6 bis, della legge n. 140 del 1997) e non tra le questioni definibili in sede di contrattazione collettiva.”

**La struttura amministrativa dell'Istituto e i rinnovati
Organi di gestione, Indirizzo e Controllo**

Di grande impatto è stato anche il lavoro compiuto sulla struttura, oggi caratterizzata da una elevata professionalità, in grado di rispondere a tutte le sfide con estrema efficacia.

Sul piano gestionale, si segnala che è stato portato a compimento il progetto riguardante l'informatizzazione dell'archivio dei contributi della gestione sostitutiva dell'A.G.O., della gestione separata e delle prestazioni. Attualmente è in fase di avvio il progetto che riguarda l'archiviazione telematica di tutta la documentazione riguardante il Servizio Immobiliare; in particolare quella concernente gli atti di proprietà e le piante catastali degli immobili. Anche il protocollo è stato informatizzato e sono stati ultimati i programmi per la rilevazione e la gestione automatica della morosità dei contributi. Programmi che saranno estesi anche al controllo della morosità di canoni, mutui, prestiti.

Si è provveduto a realizzare la trasmissione telematica delle denunce contributive delle aziende e a far eseguire il pagamento dei contributi attraverso l'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello F24 che consente alle aziende di conguagliare crediti e debiti per tributi e contributi. E' andato in porto anche il progetto per l'acquisizione telematica delle denunce per la Gestione Separata, al fine di rendere automatica l'implementazione dell'archivio elettronico, alleggerendo il lavoro del protocollo.

Si tratta di progetti importanti, mediante i quali si sta gradualmente realizzando un altro modo di lavorare, certamente più rapido ed efficiente.

~~~~~

Il servizio ispettivo ricostituito nel 1995 e rafforzato negli anni successivi fino all'attuale, conta oggi 21 funzionari altamente qualificati (sono tutti laureati in giurisprudenza, a volte con specializzazione in diritto del lavoro e spesso abilitati all'esercizio della professione forense) attraverso i quali l'Ente assicura il rispetto delle regole poste dall'ordinamento a tutela degli interessi di ordine lavoristico e previdenziale dei giornalisti ad esso assicurati.

La professionalità dei funzionari ispettivi è testimoniata dall'esito dei ricorsi proposti dai datori di lavoro alle Direzioni Regionali del Lavoro avverso gli accertamenti eseguiti; ricorsi che, nella stragrande maggioranza dei casi, vengono respinti perché infondati. Ma

al di là di quanto ritenuto in sede amministrativa, le ispezioni trovano conferma anche in sede giudiziale; e ciò grazie anche all'ottimo lavoro di studio e preparazione degli atti svolto dagli avvocati appartenenti all'ufficio legale interno. Atti, successivamente (e forzatamente) affidati agli avvocati del libero foro perché l'Ordine continua a negare ottusamente la reinscrizione dei nostri avvocati nell'elenco speciale.

~~~~~

Ai fini valutativi dell'efficienza acquisita dall'Inpgi, appare opportuno porre a confronto la consistenza del personale della Gestione Sostitutiva alla data del 31 dicembre 1997, con quella alla data del 31 dicembre 2007. Nel 1997 l'organico era composto da 200 unità, di cui 191 impiegati e 9 dirigenti. Il corpo ispettivo era composta da 14 funzionari, di cui 4 provenienti dall'Inps e 2 in servizio già prima del 1995.

Nel 2007 l'organico della medesima Gestione risulta composto da 192 unità (8 in meno) con una differenza qualitativa rispetto al 1997: è stato agevolato l'esodo di molte persone e sono stati rafforzati il Servizio Sistemi Informativi e Processi, il Servizio Legale, il Servizio Immobiliare, il Servizio Amministrazione e Finanza, il Servizio Ispettivo con personale quasi sempre dotato di laurea.

Tutto ciò lascia prevedere che l'ottima reputazione acquisita dall'Istituto in questi anni presso i soggetti istituzionali che esercitano il controllo su di esso possa continuare a crescere ed esser un valore aggiunto da utilizzare per il conseguimento di ulteriori obiettivi.

~~~~~

I cambiamenti intervenuti nella direzione politica dell'Ente, con l'elezione del Consigliere Camporese alla presidenza dell'istituto, con un Consiglio Generale ed un Consiglio di Amministrazione parzialmente rinnovati, sono il segno di un Istituto che vuole continuare a gestire la sua storia autonomamente (come è stato sin dalla sua istituzione, avvenuta nel 1951), con spirito di servizio e forte senso di responsabilità.

Al nuovo presidente dell'ente, al Consiglio Generale, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al suo presidente, l'augurio di buon lavoro, al fine di raggiungere nuovi e più ambiziosi traguardi, pur nelle difficoltà dei tempi che viviamo; difficoltà che possono essere meglio affrontate e superate se, finito l'agone

elettorale, si tornerà tutti alle più ampie convergenze sulle cose da fare, che non saranno poche.

~~~~~

**La crisi del Paese ed il contratto che non c'è:
effetti sulla gestione previdenziale**

Sono mesi, ormai, che le borse – soprattutto quelle occidentali – sono in balia di una crisi di cui non si vede la fine. La questione dei mutui “subprime” che la scorsa estate sembrava dovesse interessare solo marginalmente il sistema bancario degli Usa, lo riguarda invece in maniera angosciosa, tanto da far temere per la sorte prossima futura di blasonate banche di affari americane. E se ciò dovesse accadere, non potrebbe esserci un effetto domino con conseguenze anche su altri paesi? La banca svizzera UBS non è stata già costretta ad eseguire svalutazioni per 12,500 miliardi di euro, chiudendo il 1° trimestre 2008 in pesante perdita?

Certo è che l'indebitamento pubblico americano, unitamente all'indebitamento della popolazione, ha innescato effetti recessivi, le cui conseguenze non tarderanno a farsi sentire anche in Europa. E qui si impone una riflessione critica anche sul nostro Paese: è il più vecchio dell'Unione, è il più indebitato, è quello in cui il Pil cresce di meno, è quello in cui le retribuzioni sono più basse, è quello in cui la scuola prepara di meno o per niente; e l'elenco potrebbe ancora allungarsi, riguardando la scarsa efficienza della pubblica amministrazione, della Sanità, del Potere legislativo, della Magistratura.

E' un quadro decisamente preoccupante, che richiede da parte di tutti l'assunzione di precise responsabilità per la riaffermazione del bene comune. Ma come è ottenibile ciò, se non coinvolgendo i cittadini in un progetto chiaro che lasci intravedere loro, dopo l'impegno e i sacrifici, la rinascita del Paese?

~~~~~

La situazione tratteggiata non è senza effetti sull'I.N.P.G.I., che risente del quadro economico generale e del mancato rinnovo del C.N.L.G..

A distanza di oltre tre anni dalla scadenza, il contratto dei giornalisti italiani è ancora un'utopia e l'occupazione è in calo, considerato che, dopo il confortante incremento dei

rapporti di lavoro registrato nel 2006 (+931), il 2007 è in frenata, con un aumento medio di 541 rapporti, di cui solo 251 maturati nelle aziende del gruppo FIEG.

I rapporti di lavoro nell'editoria classica, dunque, aumentano meno che negli altri settori; ma gli accertamenti ispettivi registrano ogni anno sia nelle aziende FIEG che in altre un incoerente inquadramento dei giornalisti sotto il profilo contrattuale, come dimostrano anche le risultanze dell'anno finanziario in commento.

Dai 55 verbali con addebito, notificati alle aziende contribuenti, risulta che gli ispettori hanno rilevato complessivamente 294 rapporti di lavoro, formalmente qualificati come collaborazioni da lavoro autonomo, per i quali è stata invece accertata la natura di lavoro dipendente.

Le ispezioni hanno altresì rilevato complessivamente 82 rapporti di lavoro in cui il giornalista, benché regolarmente assunto e adibito a mansioni giornalistiche, era stato inquadrato con qualifiche diverse (impiegato addetto alla programmazione di trasmissioni radio-tv, speaker, grafico editoriale, operatore di ripresa, autore testi per programmi TV) con pagamento della contribuzione all'Inps, all'Enpals e all'Inpdap.

Il che significa che i rapporti di lavoro subordinato che vengono attivati ogni anno sono molti di più rispetto a quelli effettivamente dichiarati, con un'evasione che – nel 2007 – ha superato i 14 mln di euro.

Quanto precede ha avuto una diretta incidenza sul risultato della gestione IVS corrente, in cui il rapporto pensioni/contributi è tornato sopra il 90%, dopo tre anni in cui si era attestato a valori intorno all'87, 88%.

E' augurabile – perciò - che le parti sociali raggiungano al più presto un accordo, anche al fine di consentire all'Istituto di poterne valutare gli effetti nel tempo, mediante lo strumento del bilancio tecnico/attuariale, la cui redazione è già stata affidata dal C.d.A al prof. Micocci, ordinario di matematica finanziaria all'Università di Cagliari.

~~~~~

<p style="text-align: center;">La Gestione previdenziale nel suo complesso e la gestione I.V.S. corrente</p>

Il risultato della Gestione Previdenziale aumenta da 79,050 a 90,969 mln, con un incremento reale di 11,919 mln ed uno percentuale del 15,08%. Ma il dato non deve trarre in inganno, in quanto è stato largamente influenzato da elementi straordinari rappresentati

da una crescita dei contributi riferiti agli anni precedenti (+2,922 mln), da un aumento del gettito derivante da ricongiungimenti di contributi (versati ad altri enti) presso l'Inpgi (+7,821 mln) e da un aumento delle sanzioni civili applicate dagli ispettori in ipotesi di accertata evasione contributiva, incrementatesi da 6,322 a 10,311 mln (+3,989 mln).

In realtà, esaminando la gestione previdenziale tipica, riguardante l'assicurazione IVS, ci si accorge che anche il gettito contributivo corrente è aumentato di 14,199 mln (da 323,726 mln del 2006 a 337,925 mln del 2007), ma è aumentata in maniera ancor più consistente la spesa per le pensioni (17,306 mln), passando dai 287,778 mln del 2006 ai 305,084 mln del 2007.

Percentualmente, i contributi IVS correnti sono cresciuti del 4,39% e le pensioni del 6,01%, con un delta negativo dell'1,62%.

E ciò trova una spiegazione da una parte nel mancato rinnovo contrattuale (l'Istituto perde, per questo solo aspetto, non meno di 18 mln di euro annualmente); dall'altra, negli alti livelli delle prestazioni che vengono annualmente liquidate e nel crescente numero di pensionati, diretti ed indiretti o di reversibilità. I primi, erano 3.724 nel 2005, 3.912 nel 2006 ed hanno raggiunto le 4.074 unità nel 2007.

I pensionati superstiti hanno ugualmente registrato un incremento, in quanto erano 1.843 nel 2005, 1882 nel 2006 e sono divenuti 1.928 nel 2007.

Da quanto precede discende che la spesa per le pensioni continuerà ancora a crescere in quanto:

- a) la riforma entrata in vigore nell'aprile 2006 impiegherà tempo prima di dare risultati apprezzabili (non meno di dieci, quindici anni);
- b) è ipotizzabile una nuova fiammata di prepensionamenti, connessi a ristrutturazioni o riorganizzazioni dipendenti da crisi aziendale;
- c) l'aspettativa di vita dal 2000 al 2005 è aumentata di un anno e otto mesi, raggiungendo per gli uomini 77,9 anni e per le donne 83,8 anni.

Se si tiene conto del fatto che tale dato nel 1961 era pari a 67,2 anni per i primi e a 72,3 per le seconde, in meno di cinquanta anni è avvenuta una vera e propria rivoluzione dagli effetti quanto mai benefici, ma che richiede l'approntamento di adeguati mezzi finanziari per sostenere il numero crescente di pensionati.

Già oggi i pensionati diretti che hanno superato gli 80 anni di età sono 596. Tra i superstiti, coloro che si trovano nelle medesime condizioni di età sono 555 unità. Complessivamente la categoria degli ultra ottantenni rappresenta oltre un sesto del totale e

continuerà a crescere ulteriormente negli anni che verranno, richiedendo aggiustamenti del sistema previdenziale per garantirne la solvibilità nel medio e nel lungo periodo.

~~~~~

**Le ripercussioni sul  
Bilancio tecnico attuariale**

Il ritardo nel rinnovo del contratto nazionale Fnsi/Fieg, la crescita della spesa previdenziale, l'economia bloccata, avranno diretta incidenza sulle risultanze del bilancio tecnico/attuariale, documento che costituirà la guida per le scelte gestionali future degli amministratori dell'Inpgi, che dovranno mirare a rafforzare la gestione previdenziale.

L'Istituto ha ancora margini di intervento sia nel campo contributivo/previdenziale che in quello patrimoniale per raggiungere il predetto obiettivo. In particolare, il patrimonio immobiliare è iscritto a bilancio ad un valore pari a 696,000 milioni di euro, ma il suo valore di mercato va oltre il miliardo. Purtroppo, allo stato della normativa esistente, l'Istituto non può rivalutarne il valore, con la conseguenza che la sostenibilità finanziaria dell'ente viene misurata sulla base del minor valore iscritto in bilancio.

E' opportuno, allora, avviare una riflessione riguardante l'attuale gestione degli immobili, al fine di pervenire ad una forma gestoria più moderna, magari attraverso la costituzione di un fondo a totale apporto dell'Inpgi.

Peraltro, l'affidamento obbligatorio del fondo a gestori scelti attraverso una gara internazionale, potrebbe garantire una redditività netta via via crescente, anche attraverso processi di dismissione mirata e di reimpiego più efficiente delle risorse finanziarie .

L'istituto, al suo interno, ha le giuste professionalità, sia giuridiche che economiche per portare innanzi un progetto del genere, se il consiglio dovesse decidere di avviarlo.

~~~~~

Il trattamento di disoccupazione

Il trattamento di disoccupazione è passato dagli 8,847 mln del 2006 ai 9,568 mln del 2007, con un incremento di 0,720 mln (+8,14%). Il gettito contributivo, invece, ha subito un incremento percentuale del 4,69%, pressoché in linea con l'aumento percentuale dei

contributi IVS. In termini reali, le entrate per disoccupazione sono aumentate da 17,970 a 18,814 mln. (+0,844 mln).

Ma il differenziale tra contributi e prestazioni, pari a +9,246 mln, riesce a malapena a coprire gli oneri futuri derivanti dall'accredito obbligatorio dei contributi figurativi, pari a 5.938 mensilità.

Si tratta di una spesa rilevante, sulla quale esercita una forte incidenza il ricorso ai contratti a termine, in costante lievitazione da oltre cinque anni.

Il quadro d'insieme, relativo alle domande pervenute nel corso del 2007, è sufficientemente esaustivo al riguardo:

ESERCIZIO 2007**DOMANDE PERVENUTE**

	<i>Biennio Precedente</i>					2007	<i>% su totale</i>	<i>Diff. +/- 2007/2006</i>
	2005	<i>% su totale</i>	2006	<i>% su totale</i>	<i>Diff. +/- 2006/2005</i>			
<i>Causale cessazione rapp. lavoro</i>								
<i>Licenziamento</i>	87	8,76	116	10,73	29	108	10,71	-8
<i>Licenziamento per fallimento azienda</i>	-	0,00	-	0,00	0	-	0,00	0
<i>Licenziamento azienda in liquidazione</i>	-	0,00	-	0,00	0	2	0,20	2
<i>Licenziamento per fine CIGS</i>	-	0,00	1	0,09	1	-	0,00	-1
<i>Licenziamento cessazione azienda</i>	1	0,10	-	0,00	-1	17	1,69	17
<i>Dimissioni</i>	144	14,50	112	10,36	-32	138	13,69	26
<i>Dimissioni azienda in crisi L. 416</i>	29	2,92	18	1,67	-11	5	0,50	-13
<i>Dimissioni azienda in liquidaz.</i>	-	0,00	-	0,00	0	1	0,10	1
<i>Dimissioni ex art. 24</i>	7	0,70	5	0,46	-2	7	0,69	2
<i>Dimissioni ex art. 32</i>	-	0,00	4	0,37	4	3	0,30	-1
<i>Dimissioni incentivate</i>	16	1,61	28	2,59	12	22	2,18	-6
<i>Cessazione contratto a termine</i>	709	71,40	797	73,73	88	705	69,94	-92
Totale	993	100,00	1.081	100,00	88	1.008	100,00	-73

Apparentemente, il fenomeno sembrerebbe in leggero calo (73 domande in meno rispetto al 2006). In realtà si tratta soltanto del primo effetto della riforma previdenziale entrata in vigore nell'aprile del 2007, la quale contiene norme restrittive anche per la